

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 15
del 22 FEB. 2016

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 02/2013 del 15/1/2013, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Ogialoro Alessio Francesco, C.F. GLLLSF75H13C351P, nato a Catania il 13/6/1975 e residente in San Giovanni La Punta Via G. Verdi già Via P.L. Deodato n° 166/B, nella qualità di trasgressore per violazione di cui alle Ordinanze Sindacali n° 07/2011 (raccolta differenziata), per aver depositato n° 01 sacchetto di rifiuti in orario non consentito;

L'infrazione è stata accertata il 15/1/2013 alle ore 16,30 in questa Via G. Verdi;
Constatata la regolarità della contestazione e della notifica avvenuta in pari data;
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
Visto il D.L. 12/3/78 n° 59 convertito in legge 18/5/978 n° 191;
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA


Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 38,00 più Euro 7,20 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 45,20;

INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.


Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.
San Giovanni La Punta, li 22 FEB. 2016

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.


LSP



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.